



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.42 del 18/2/2015

PREC 220/14/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Sirio S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione necessario per i pazienti ricoverati presso i PP.OO. della ASL di Avezzano/Sulmona/L'Aquila e nelle strutture sanitarie aziendali – Suddivisione in 3 lotti – Importo complessivo quinquennale a base di gara euro 19.769.500,00. S.A.: Regione Abruzzo -ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila.

Lex specialis e chiarimenti su clausole del bando.

Fermo restando che la *lex specialis* di gara deve fornire indicazioni anche relativamente a elementi di carattere economico, ancorchè opzionali, incidenti sulla valutazione dell'offerta economica, la stazione appaltante potrà procedere con le relative operazioni di aggiudicazione della gara, ove in concreto il dato risulti irrilevante ai fini delle risultanze finali.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 66479 del 10.6.2014 presentata dalla Sirio S.r.l. relativamente al Lotto "C" (importo pari a euro 300.000,00 annuo) della procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione necessario per i pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri della Regione Abruzzo - ASL1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila e nelle strutture sanitarie aziendali ;

VISTA in particolare, la doglianza sollevata che afferisce alla presunta violazione da parte di tutti i partecipanti ammessi alla gara, ad eccezione dell'impresa istante, dei criteri di presentazione delle offerte economiche così come stabiliti nel disciplinare di gara in quanto la stesse includerebbero, nella voce costo totale giornata degenza, il costo parziale riferibile al pasto panino (per reparto dialisi e C.T.), falsando così l'analisi della vantaggiosità delle proposte presentate;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 10 settembre 2014;

VISTA la memoria inoltrata in data 22 settembre 2014 dalla stazione appaltante con la quale ribadisce la correttezza del proprio operato sulla scorta che l'attribuzione del punteggio relativo alle offerte economiche pervenute è stato reso con riferimento ai relativi importi del costo per giornata di degenza, nulla rilevando l'indicazione del costo parziale dei singoli pasti (colazione+pranzo+merenda+cena). Ha precisato, altresì, che con nota del 2.4.2012 la medesima amministrazione ha fornito la propria risposta a un quesito (chiarimento 10) nel quale afferma che «nella giornata di degenza non sono ovviamente inclusi i panini per il Reparto Dialisi e per i Centri Trasfusionali e, pertanto, la fornitura obbligatoria degli stessi, non è contemplata ai fini della valutazione economica. Chiaramente dovrà essere quotato



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

comunque il costo in quanto la fornitura dei panini per i R.D. e C.T., nelle quantità effettivamente erogate, sarà puntualmente pagata alla ditta aggiudicataria, così come gli altri pasti distribuiti.»;

VISTE le ulteriori precisazioni fornite dall'impresa istante a sostegno della propria pretesa secondo cui, il chiaro disposto delle regole di compilazione della busta C (offerta economica), unito alla sanzione di esclusione prevista dall'art. 5 del disciplinare (modalità di presentazione dell'offerta) per la loro violazione, non consente di ritenere legittimo l'operato della commissione di gara, né di considerare scusabile la mancata esclusione dei concorrenti che non hanno rispettato le formalità previste dalla *lex specialis*;

VISTE le controdeduzioni formulate dall'impresa Vivenda S.p.A., aggiudicataria provvisoria, con le quali sostiene preliminarmente la carenza di interesse dell'impresa istante in quanto non vedrebbe quest'ultima destinataria di una lesione stante comunque, secondo la propria interpretazione della disciplina di gara, l'eventuale aggiudicazione nei confronti della società PAP S.r.l., odierna seconda classificata. Inoltre, conferma la correttezza delle operazioni di gara ritenendo che il chiarimento n.10 reso dalla stazione appaltante altro non ha fatto che confermare l'obbligatorietà della fornitura dei panini, con riferimento comunque alla quotazione del costo unitario per singolo pasto;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

TENUTO CONTO che la procedura *de qua* ha previsto quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che dagli atti di gara relativamente al lotto C (verbale n. 59) risulta che la stazione appaltante abbia valutato le offerte economiche delle quattro imprese ammesse procedendo con l'attribuzione del punteggio economico (max 40 su 100), secondo quanto previsto dal disciplinare, utilizzando quale dato numerico, il costo per giornata di degenza indicato da ciascuna concorrente. Altresì, emerge che i rispettivi punteggi economici sono stati attribuiti assegnando 40/100 all'impresa (PAP S.r.l.) che ha proposto il costo totale per giornata più basso e poi a seguire in maniera proporzionale alla Vivenda S.p.A., alla Sirio S.r.l. nonché alla Coselp S.r.l. Al fine di comprendere le modalità di calcolo utilizzate è utile considerare anche quanto riportato dalla stazione appaltante nel chiarimento n. 1 del 1.3.2012, proprio con riferimento all'elemento economico;

VALUTATO che il chiarimento n. 10 reso dalla stazione appaltante deve essere inteso quale ausilio nell'interpretazione della disciplina di gara a conferma di quanto espressamente statuito non comportandone alcuna previsione innovativa e/o modificativa;

RILEVATO che la stazione appaltante avrebbe potuto opportunamente fornire nella *lex specialis* un'indicazione circa un range di costo "panino" in considerazione del limitato utilizzo (per reparto Dialisi e C.T.) nonché dei consumi stimati, così da poter assicurare in termini di maggior concorrenzialità l'assegnazione del relativo punteggio all'offerta economica;

RILEVATO comunque che, in concreto, anche a voler considerare errata la quantificazione operata dalle imprese ammesse, ad esclusione dell'istante, in ordine al costo complessivo per giornata di degenza che include anche la voce di costo relativa al pasto - panino, ciò non inficerebbe le risultanze



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

finali nella misura in cui anche decurtando i relativi costi “panino”, la proporzione nell’attribuzione del punteggio economico per ciascuna concorrente rimarrebbe invariata;

CONSIDERATO pertanto, che la criticità evidenziata da parte istante non sembra poter trovare positivo riscontro laddove risulta che le offerte presentate dalle concorrenti sono state valutate, non certo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del Codice dei Contratti, con conseguente attribuzione di un punteggio complessivo finale che si compone delle voci offerta tecnica + offerta economica;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante, in quanto, nel caso di specie, la voce di costo relativa all’elemento panino, risulta irrilevante ai fini delle risultanze finali di gara.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 aprile 2015
Il Segretario Maria Esposito